



PROGRAMMA PROMOZIONALE

“REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA CAMERA”

Art. 1 - Definizioni:

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per Camera: la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trapani;
- per Azienda Speciale: l'Azienda Speciale “Servizi alle Imprese”;
- per Azienda: tutti i soggetti sia pubblici che privati, che si candidano per la partecipazione alle manifestazioni del programma promozionale;
- per Bando: il documento formale che invita a presentare domande di partecipazione fornendo le regole e le istruzioni necessarie;
- per Circolare: le specifiche direttive di partecipazione alle singole manifestazioni, impartite di volta in volta.

Art. 2 - Premessa

La Camera di Commercio di Trapani promuove e tutela, in via prioritaria, l'immagine della provincia di Trapani e l'interesse collettivo delle aziende attraverso un programma promozionale. Le iniziative sono organizzate su incarico della Camera, nel quadro della politica di promozione delle produzioni del territorio, in Italia ed all'Estero, dall'Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” secondo direttive specifiche impartite.

Art. 3 Partecipazione

Sono ammesse a partecipare:

- le aziende **regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Trapani**, che sono in regola con i pagamenti relativi ai tributi camerali e che producono e/o commercializzano prodotti della Provincia di Trapani;
- gli organismi collettivi provinciali quali distretti produttivi, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi, A.T.I. regolarmente costituite. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con la Camera o con l'Azienda Speciale.

Le aziende e/o gli organismi collettivi richiedenti, dovranno appartenere per macrotipologia al settore di attività della manifestazione programmata.

Gli amministratori rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

Per tali soggetti sono vincolanti tutte le norme contenute nel presente “Regolamento” e quelle contenute nelle circolari emanate ad hoc.

La modalità di partecipazione può avvenire anche attraverso la sola esposizione dei propri prodotti.

Art. 4 - Domanda di Ammissione ed Esclusioni

La richiesta di partecipazione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di ammissione" a mezzo racc. A.R., fax, email. Tale modulo, che può essere scaricato dal sito della Camera www.tp.camcom.it, dovrà essere presentato entro il termine indicato sullo stesso modulo all'Azienda Speciale "Servizi alle Imprese" della Camera di Commercio di Trapani. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute entro il termine stabilito. Per la presentazione fa fede il protocollo di arrivo alla Azienda Speciale o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande debitamente compilate devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. Qualora non si dovesse raggiungere il numero di adesioni necessario per la partecipazione alle manifestazioni potranno essere prese in considerazione le domande pervenute successivamente a tale termine.

Sono escluse le aziende che:

1. non hanno versato la quota di compartecipazione prevista per la partecipazione alle singole manifestazioni programmate;
2. non sono in regola con i pagamenti relativi ai tributi camerale;
3. non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome della Camera o all'immagine della provincia;
4. non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali;
5. non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici sia italiani che esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi, sia italiane che del paese ospitante;
6. hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende.
7. partecipano direttamente o hanno richiesto di partecipare al medesimo evento con altri Enti Pubblici, Associazioni o altri soggetti anche privati.
8. in funzione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione risultano in esubero rispetto al numero massimo di partecipanti previsto per l'evento.

L'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione dei relativi motivi a mezzo lettera, e.mail o fax.

Art. 5 - Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni. Tale quota richiesta è definita a forfait e dovrà essere versata con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla manifestazione.

Art. 6 - Ammissione ed Assegnazione Area Espositiva

L'ammissione all'iniziativa è data dall'Azienda Speciale a mezzo comunicazione scritta, tramite telefax, telegramma o e-mail, con cui verranno indicati anche gli elementi per l'esatta individuazione dell'area espositiva. L'assegnazione delle aree o degli stand viene decisa dall'Azienda Speciale tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa.

A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'Azienda Speciale potrà essere costretta ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella inizialmente indicata.

L'Azienda Speciale si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte delle aziende ad indennità o risarcimenti. **Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare ed esporre i prodotti di altre aziende negli stand assegnati.**

Art. 7 - Modalità di Pagamento e Rimborsi

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda versa la quota di partecipazione, se dovuta. In caso di annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'Azienda Speciale la stessa, provvederà, entro 90 gg. dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda. In caso di variazione di data, la restituzione avrà luogo nei limiti su indicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione, decade da ogni diritto di partecipazione.

Art. 8 - Prestazioni a carico dell'Azienda espositrice

Sono di norma, salvo diversa indicazione, a carico dell'azienda espositrice, che dovrà provvedervi in proprio:

1. spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, e eventuale ritorno così pure eventuali operazioni doganali e pratiche connesse;
2. sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi nel caso di presenza fisica di un rappresentante aziendale;
3. forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Azienda Speciale;
4. assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione;
5. spese di viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse;
6. il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di apparecchiature specifiche che può essere richiesto all'Azienda Speciale fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

Art. 9 - Dotazione e sistemazione Area – Stand

L'area e/o lo stand viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari per ogni specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere procurate solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La denominazione e/o la ragione sociale delle aziende partecipanti per il cartello/insegna dello stand potranno essere sintetizzate e/o modificate dall'Azienda Speciale laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica e dovranno in ogni caso rispettare quanto denunciato al Registro delle Imprese dalla stessa azienda. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale è sottoposto ad autorizzazione dall'Azienda Speciale e può essere limitato in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente.

Art. 10 - Area/Stand non allestiti

Nel caso di iniziative in cui l'Azienda Speciale procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, etc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

Art. 11 - Sistemazione e Presentazione Campionario

In caso di presenza dell'espositore o di persona dallo stesso incaricata, questi si impegnano ad essere presenti nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore o persona dallo stesso incaricata si impegnano altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimpaccaggio del campionario, prima dell'ora prevista o appositamente segnalata dall'Ente che organizza la manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e della Camera, può comportare l'esclusione da altre iniziative della Camera. L'Azienda Speciale si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o del territorio provinciale, con i fini istituzionali dell'attività della stessa Camera, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre prodotti estranei alle manifestazioni e/o distribuire materiale pubblicitario di tali prodotti.

Art. 12 - Rinunce

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Azienda Speciale per mezzo telefax o telegramma.

Se la rinuncia avviene 30 giorni prima della manifestazione l'Azienda Speciale è autorizzata a trattenere la quota versata da parte dell'azienda a titolo di indennizzo e nulla potrà essere richiesto all'Azienda Speciale a qualsiasi titolo o ragione.

La Camera o l'Azienda Speciale, a proprio insindacabile giudizio e nel rispetto delle regole di informazione e pubblicità, potranno stabilire di rinunciare alla partecipazione ad una o più delle iniziative incluse nel programma promozionale.

Art. 13 - Reclami

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'Azienda Speciale, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda, ammessa all'iniziativa, con circostanziato reclamo scritto, onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'Azienda Speciale potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario camerale o dell'azienda speciale o al tecnico dell'impresa allestitrice – a pena di decadenza – entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art.1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto, entro il termine sopra indicato, comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand e/o spazio espositivo); se rilevati durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario camerale o dell'Azienda Speciale o al tecnico dell'impresa allestitrice presenti in loco – a pena di decadenza – entro e non oltre la fine della manifestazione.

L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

Art. 14 - Azioni di Comunicazione - Pubblicità

L'Azienda Speciale pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure-catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

Art. 15 - Trasporti, Spedizionieri, Formalità Doganali

Per particolari iniziative ed in via del tutto eccezionale, l'Azienda Speciale può, ad ogni buon fine operativo-logistico, affidare incarico ad uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva.

Qualora richiesto l'Azienda Speciale può segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico uno o più spedizionieri per l'espletamento delle predette attività. Il rapporto, qualora previsto, tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto e l'Azienda Speciale non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati.

Qualora richiesto, l'Azienda Speciale potrà fare da tramite fra le aziende partecipanti alle iniziative promozionali al fine di agevolare un eventuale collaborazione tra le stesse per la spedizione delle campionature.

L'azienda espositrice è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'azienda espositrice è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti e restrizioni.

Art. 16 - Assicurazione

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'Azienda Speciale, entro i termini indicati dalle circolari, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'Azienda Speciale non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'azienda espositrice, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

Art. 17 - Organizzazione viaggi

Per particolari iniziative l'Azienda Speciale può segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggi per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree etc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Azienda Speciale per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'azienda espositrice è diretto.

Art. 18 - Personale per lo Stand

L'Azienda Speciale, di volta in volta, potrà offrire un servizio di ricerca o segnalazione personale per lo stand (interpreti, hostess, etc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'Azienda Speciale per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'Azienda Speciale è diretto.

Art. 19 - Foro Competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Azienda Speciale e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Trapani.